Allegato A



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 20.09. 2013 Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 30.1%. 2015

INDICE VECCHIO TITOLO I - CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Assunzione delle prerogative di membro del Consiglio

Art. 2 Prima seduta del Consiglio

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

Art. 3 Composizione dei gruppi

Art. 4 Costituzione dei gruppi

Art. 5 Conferenza dei capigruppo

Art. 6 Funzionamento dei gruppi consiliari

CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 Istituzione delle commissioni

Art. 8 Composizione delle commissioni

Art. 9 Sostituzioni

Art. 10 Ufficio di presidenza delle commissioni

Art. 11 Sedute delle commissioni e loro convocazioni

Art. 12 Resoconto delle sedute

Art. 13 Validità delle sedute

Art. 14 Pareri ed iniziativa delle commissioni

Art. 15 Compensi ai componenti delle commissioni

CAPO IV - SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 16 Sessioni

Art. 17 Convocazione

Art. 18 Ordine del giorno

Art. 19 Luogo delle sedute

Art. 20 Pubblicità delle sedute

Art. 21 Modalità di svolgimento delle sedute

Art. 22 Validità delle sedute

Art. 23 Deposito delle proposte

Art. 24 Validità delle deliberazioni

Art. 25 Determinazione della maggioranza dei votanti

Art. 26 Verifica del numero legale

Art. 27 Verbale delle sedute

Art. 28 Ordine delle sedute. Sanzioni

Art. 29 Comportamento del pubblico

Art. 30 Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

Art. 31 Ordine e disciplina degli interventi

Art. 32 Fatto personale

Art. 33 Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

Art. 34 Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 35 Presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione

Art. 36 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

Art. 37 Richiesta di votazione per parti separate

Art. 38 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

Art. 39 Chiusura della discussione

Art. 40 Dichiarazione di voto e votazione

Art. 41 Modi di votazione

Art. 42 Votazione per alzata di mano

Art. 43 Votazione per appello nominale

Art. 44 Votazione a scrutinio segreto

Art. 45 Astensione obbligatoria

CAPO V - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 46 Contenuto e forma delle interrogazioni
Art. 47 Contenuto e forma delle interpellanze
Art. 48 Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

Art. 49 Contenuto e forma delle mozioni

Art. 50 Ordini del giorno

INDICE NUOVO

TITOLO I (ex CAPO I)- DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO II - CONSIGLIERI

Art. 2 - Entrata in carica e cessazione

Art. 3 - Diritti e Poteri

TITOLO III (ex CAPO II) - GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 (ex Art. 3) - Costituzione e Composizione dei gruppi

Art. 5 (ex Art. 4) - Costituzione dei gruppi

Art. 6 (ex Art. 5) - Conferenza dei capigruppo

Art. 7 (ex Art. 6) - Funzionamento dei gruppi consiliari

TITOLO IV (ex CAPO III) - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 (ex Art. 7) - Natura ed istituzione delle commissioni

Art. 9 (ex Art. 8) - Composizione delle Commissioni

Art. 10 (ex Art. 9) - Sostituzioni

Art. 11 (ex Art. 10) - Ufficio di presidenza delle Commissioni

Art. 12 (ex Art. 11) - Sedute delle commissioni e loro convocazioni

Art. 13 (ex Art. 12) - Resoconto delle sedute

Art. 14 (ex Art. 13) - Validità delle sedute

Art. 15 (ex Art. 14) - Pareri ad iniziativa delle commissioni

Art. 16 (ex Art. 15) - Compensi ai componenti delle commissioni

TITOLO V (ex CAPO IV) - SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17 (ex Art. 2) - Prima seduta del Consiglio

Art. 18 (ex Art. 16) - Sessioni

Art. 19 (ex Art. 17) – Convocazione

Art. 20 (ex Art. 18) - Ordine del giorno

Art. 21 (ex Art. 19) - Sede delle sedute

Art. 22 (ex Art. 20) - Pubblicità delle sedute

TITOLO VI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 23 - Presidenza delle sedute

Art. 24 - Poteri del Presidente

Art. 25 - Revoca del Presidente

TITOLO VII (ex CAPO IV - SEDUTE DEL CONSIGLIO) SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 26 - Apertura e chiusura della seduta

- Art. 27 (ex Art. 30) Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 28 (ex Art. 29 Comportamento del pubblico) Contegno del pubblico presente in aula
- Art. 29 (ex Art. 28 Ordine delle sedute. Sanzioni) Divieto ai Consiglieri di turbare l'ordine
- Art. 30 (ex Art. 21) Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 31 (ex Art. 22) Validità delle sedute
- Art. 32 (ex Art. 23) Deposito delle proposte
- Art. 33 (ex Art. 24) Validità delle deliberazioni
- Art. 34 (ex Art. 25) Determinazione della maggioranza dei votanti
- Art. 35 (ex Art. 26) Verifica del numero legale
- Art. 36 (ex Art. 27) Verbale delle sedute
- Art. 37 (ex Art. 31) Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 38 (ex Art. 32) Fatto personale
- Art. 39 (ex Art. 33) Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 40 (ex Art. 34) Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 41 (ex Art. 35) Presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione
- Art. 42 (ex Art. 36) Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 43 (ex Art. 37) Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 44 (ex Art. 38) Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 45 (ex Art. 39) Chiusura della discussione
- Art. 46 (ex Art. 40) Dichiarazione di voto e votazione
- Art. 47 (ex Art. 41) Modi di votazione
- Art. 48 (ex Art. 42) Votazione per alzata di mano
- Art. 49 (ex Art. 43) Votazione per appello nominale
- Art. 50 (ex Art. 44) Votazione a scrutinio segreto
- Art. 51 (ex Art. 45) Astensione obbligatoria

TITOLO VIII - DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E DELLO STREAMING

- Art. 52 Videoriprese, streaming e loro modalità
- Art. 53 Modalità delle riprese ed autorizzazione all'effettuazione di riprese audio e video
- Art. 54 Tutela dei dati sensibili
- Art. 55 Modalità di pubblicazione e diffusione
- Art. 56 Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art. 57 Interviste

TITOLO IX (ex CAPO V) INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 58 (ex Art. 46) Contenuto e forma delle interrogazioni
- Art. 59 (ex Art. 47) Contenuto e forma delle interpellanze
- Art. 60 (ex Art. 48) Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 61 (ex Art. 49) Contenuto e forma delle mozioni
- Art. 62 (ex Art. 50) Ordini del giorno

TITOLO I (ex CAPO I) - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto Comunale il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni.
- 2. Se nel corso della seduta si presentano situazioni che non sono disciplinate dalle precedenti forme normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti la Conferenza dei Capigruppo e il Segretario Comunale.

TITOLO II - CONSIGLIERI

Art. 2 - Entrata in carica e cessazione

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettorale, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto del Comune di Curtatone.

Art. 3 - Diritti e Poteri

I Consiglieri hanno il diritto di esercitare tutti i poteri loro conferiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3 comma 2 (ex art. 1)- Assunzione delle prerogative di membro del Consiglio

2. I membri del Consiglio acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

TITOLO III (ex CAPO II) - GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 (ex Art. 3) - Costituzione e Composizione dei gruppi

- 1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali è formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno.
- 2. Qualora un Consigliere non intenda appartenere al gruppo nella cui lista è stato eletto, può entrare a far parte di altro gruppo che ne sia consenziente o del gruppo misto, presentando la dichiarazione di accettazione, da parte del nuovo gruppo al quale aderisce, al segretario comunale.
- 3. Ogni gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un capogruppo.
- 4. E' capogruppo anche l'unico Consigliere eletto nella propria lista.
- 5. Può essere costituito un gruppo misto composto da almeno 2 (due) Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
- 6. Ai singoli componenti del gruppo misto è riconosciuta in ogni caso la facoltà di intervenire a titolo personale nei dibattiti consiliari, qualora non sia stato nominato un capogruppo.
- 7. Ogni gruppo costituito assume come denominazione quella utilizzata dal contrassegno della lista elettorale relativa.
- 8. Due o più gruppi consiliari possono unirsi in un unico gruppo; in questo caso la denominazione è rappresentata dalle denominazioni dei gruppi originari.

9. Durante il mandato amministrativo è consentito ai gruppi consiliari modificare, integrare o sostituire la denominazione assunta in sede di costituzione del gruppo, tale decisione deve essere comunicata al segretario comunale e sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri comunali del medesimo gruppo.

Art. 5 (ex Art. 4) - Costituzione dei gruppi

- 1. Nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida degli eletti, ogni gruppo nomina un capogruppo. Anche il gruppo misto, se costituito, nomina il suo capogruppo. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al segretario comunale.
- 2. Nel caso in cui un gruppo non provveda alla designazione del capogruppo, solo ai fini degli adempimenti di legge, si intende capogruppo il Consigliere candidato sindaco ovvero il Consigliere che ha ottenuto la più alta cifra individuale.
- 3. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 (due) Consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Art. 6 (ex Art. 5) - Conferenza dei capigruppo

- 1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco, o in caso di sua assenza dal Vice sindaco. Il Sindaco è tenuto a convocarla tutte le volte che ne faccia richiesta la maggioranza dei capi gruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal Sindaco, il segretario comunale o un suo delegato. Gli assessori hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni della conferenza dei capigruppo. I capigruppo possono delegare altri Consiglieri a partecipare alla conferenza dei capigruppo. Nell'atto di delega deve essere indicato il motivo dell'assenza del capogruppo assente e l'indicazione del Consigliere comunale delegato. L'invito per la convocazione della conferenza dei capigruppo è fatto, di norma, con almeno 2 (due) giorni prima della riunione, a mezzo fax, posta elettronica ed in caso di urgenza anche telefonicamente.
- 2. La conferenza dei capigruppo si ritiene validamente costituita quando siano presenti almeno 2 (due) gruppi consiliari.
- 3. Della riunione può essere redatto verbale, se richiesto dal Presidente, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario comunale o suo delegato.

Art. 7 (ex Art. 6) - Funzionamento dei gruppi consiliari

1. L'amministrazione comunale assicura ai gruppi consiliari, compatibilmente con le disponibilità dell'ente, quanto è necessario per svolgere l'esercizio delle funzioni dei propri Consiglieri.

TITOLO IV (ex CAPO III) - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 (ex Art. 7) – Natura ed istituzione delle commissioni

- 1. Le Commissioni Consiliari si suddividono in:
- a. Commissioni Consiliari Istituzionali;
- b. Commissioni Consiliari Ordinarie;
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto e quanto previsto dall'articolo 17, punto 2, lettera e) del presente regolamento, devono comunque essere costituite Commissioni Consiliari Istituzionali entro la seconda seduta del Consiglio Comunale nelle seguenti materie:
- 1[^] affari istituzionali, programmazione e bilancio;
- 2[^] ambiente, urbanistica, territorio, attività produttive, sicurezza e protezione civile;
- 3[^] affari sociali, istruzione, cultura e sport.

2. Le Commissioni Consiliari Ordinarie possono essere istituite dal Consiglio Comunale per supportare l'attività in settori e materie non trattati dalle Commissioni Istituzionali oppure per approfondire materie che, pur rientrando nell'ambito delle predette Commissioni Istituzionali, richiedono una particolare attenzione. Se non diversamente previsto con la deliberazione d'istituzione alle Commissioni Ordinarie si applicano le stesse norme di funzionamento previste per le Commissioni istituzionali specificate nel Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Viene cassato l'ex punto 2 dell'articolo 7 del vecchio Regolamento

2. All'atto dell'istituzione delle commissioni saranno meglio specificate le materie e i compiti attribuiti alle stesse.

Art. 9 (ex Art. 8) - Composizione delle Commissioni

1. Ogni commissione ha un numero uguale di Consiglieri.

2. Ogni commissione è costituita da 5 (cinque) Consiglieri di cui 3 (tre) di maggioranza e 2 (due) di minoranza su proposta dei gruppi consiliari.

3. La minoranza dovrà essere rappresenta in tutte le commissioni.

4. La presidenza delle commissioni compete alle opposizioni e la vice presidenza alla maggioranza.

5. Un Consigliere può fa parte di una o più commissioni consiliari.

6. Le commissioni vengono nominate dal Consiglio comunale.

Art. 10 (ex Art. 9) - Sostituzioni

1. Una volta nominate le commissioni, la sostituzione per qualsiasi motivo di membri delle stesse è disposta dal Consiglio su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza del sostituito.

2. Ogni membro del Consiglio che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un altro membro del suo gruppo; la sostituzione è comunicata prima dell'inizio della seduta al presidente della commissione.

Art. 11 (ex Art. 10) - Ufficio di presidenza delle Commissioni

- 1. Ogni commissione, prima di discutere ogni altro argomento all'ordine del giorno, nomina nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente e il vice presidente.
- 2. Il presidente convoca la commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori.
- 3. Della riunione può essere redatto verbale, se richiesto dal presidente, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario comunale o suo delegato. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 12 (ex Art. 11) - Sedute delle commissioni e loro convocazioni

- 1. Il Sindaco entro 20 giorni dal giorno in cui è divenuta esecutiva la deliberazione dell'istituzione della commissione consiliare deve provvedere a convocare la prima riunione della Commissione cosicché vengano eletti il presidente ed il vice presidente della medesima.
- 2. Il presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
- 3. Le commissioni sono convocate e presiedute dal presidente, o in sua vece dal vice presidente o su richiesta di almeno due membri che rappresentino due gruppi consiliari. Nel caso di convocazione su richiesta dei membri della commissione, la riunione della stessa deve tenersi entro 10 (dieci) giorni da quello della presentazione della richiesta.
- 4. Ciascuna commissione può trattare e discutere soltanto su materie e su argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione stessa.

- 5. Della convocazione deve essere data comunicazione per iscritto, a mezzo fax, o posta elettronica o telefonicamente.
- 6. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a 24 (ventiquattro) ore.
- 7. Ai lavori della commissione, qualora il presidente o la maggioranza dei componenti ne ravvisino la necessità, possono essere invitati ed ascoltati cittadini, rappresentanti di gruppi locali, tecnici od esperti, per trattare particolari problemi in esame presso la commissione stessa.
- 8. Il Sindaco e i componenti della giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni senza diritto di voto.
- 9. Su richiesta dei rispettivi presidenti, alle sedute delle commissioni possono essere invitati dirigenti, tecnici e funzionari del comune, per fornire chiarimenti su specifici argomenti.

Art. 13 (ex Art. 12) - Resoconto delle sedute

- 1. Di ogni seduta della commissione, si redige un resoconto sommario che contiene:
- l'indicazione degli intervenuti alla seduta e di chi la presiede:
- l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e di quelli trattati;
- gli argomenti oggetto di discussione, i nomi di coloro che vi hanno partecipato;
- le dichiarazioni scritte relative agli argomenti trattati di cui venga richiesta l'allegazione.
- 2. Il resoconto approvato e sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione viene trasmesso al Sindaco.
- 3. Qualora detta commissione, su uno o più degli argomenti trattati non esprima un voto a maggioranza qualificata, possono essere stilate 2 (due) relazioni da presentare al Consiglio.

Art. 14 (ex Art. 13) - Validità delle sedute

- 1. Le sedute delle commissioni sono valide qualora siano rappresentati almeno la maggioranza dei componenti.
- 2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio di ogni seduta.
- 3. Se manca il numero legale, il presidente può sospendere la seduta. Se dopo una sospensione temporanea la mancanza del numero legale persiste, il presidente toglie la seduta, riportandone gli argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.
- 4. Le commissioni esprimono pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 (ex Art. 14) - Pareri ad iniziativa delle commissioni

- 1. Le commissioni nei casi di presentazione di petizioni e proposte ai sensi dell'art. 49 dello statuto, provvedono alla loro istruttoria.
- 2. Le commissioni possono redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre al Consiglio. All'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri prescritti dalle disposizioni vigenti.
- 3. Nei casi di cui ai commi precedenti le commissioni approvano, a maggioranza assoluta di voti, un parere conclusivo.
- 4. Ogni iniziativa delle commissioni che comporti una spesa, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta ed effettuata con determina dal responsabile del servizio competente.
- 5. El consentito alle commissioni di avvalersi, ai fini di informazione e di supporto conoscitivo, di strumenti audiovisivi e telematici.

Art. 16 (ex Art. 15) – Compensi ai componenti delle commissioni

Ai Consiglieri che fanno parte delle commissioni verrà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto per le sedute del Consiglio comunale.

TITOLO V (ex CAPO IV) - SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17 (ex Art. 2) - Prima seduta del Consiglio

- 1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Sindaco.
- 2. Nella prima seduta, il Consiglio comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve:
- a) esaminare la condizione dei Consiglieri eletti, con riguardo alle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- b) presenziare al giuramento del Sindaco;
- c) prendere atto della costituzione dei Gruppi consiliari e dei rispettivi Capigruppo;
- d) eleggere, tra i propri componenti, la commissione elettorale comunale;
- e) eleggere tra i propri componenti i membri delle Commissioni Consiliari Istituzionali;
- f) procede alla nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio con le modalità all'articolo 23 del presente Regolamento.
- 3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere notificati a ciascun Consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta.
- 4. Se i termini anzidetti non sono osservati, il Consiglio può essere convocato su iniziativa di almeno un quinto dei Consiglieri neoeletti.

Art. 18 (ex Art. 16) - Sessioni

- 1. Le sedute del Consiglio devono tenersi in sessioni ordinarie nelle quali si approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
- 2. Può riunirsi straordinariamente o in via d'urgenza su convocazione del Presidente, o su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio o su richiesta del Sindaco, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del Consiglio.
- 3. Le riunioni su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa del Presidente con i richiedenti.

Art. 19 (ex Art. 17) - Convocazione

- 1. La convocazione dei membri del Consiglio deve essere fatta dal Presidente con l'ordine del giorno trasmesso tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) installata sul pc del Consigliere a cura e spesa del Comune. A richiesta del Consigliere, l'avviso di cui sopra può essere consegnato dal messo comunale al proprio domicilio o in un altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere stesso nell'ambito del territorio comunale. Tale consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Può altresì essere consegnato a mezzo fax, con rilascio di relativa ricevuta.
- 2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere trasmesso ai membri del Consiglio almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito. Per le altre sessioni straordinarie, almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per il Consiglio.
- 3. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
- 4. L'elenco degli oggetti da trattarsi, per ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del segretario comunale o suo delegato, nell'albo pretorio informatico sul sito web dell'ente.
- 5. L'integrazione dell'ordine del giorno, segue le stesse modalità della convocazione principale.

Art. 20 (ex Art. 18) - Ordine del giorno

1. Spetta al Presidente il potere di fissare, rettificare ed integrare l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è sempre tenuto ad iscrivere nell'ordine del giorno del Consiglio comunale successivo gli argomenti dei quali venga fatta richiesta scritta, da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

Art. 21 (ex Art. 19) - Sede delle sedute

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di norma nell'apposita sala nella sede comunale.
- 2. Il Presidente, informata la Conferenza dei Capigruppo, per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, purchè nel territorio del comune, quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico ovvero qualora risulti opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze e avvenimenti che impegnano la Comunità.
- 3. Il Consiglio può essere convocato in seduta congiunta con i consigli comunali di altri enti o con il Consiglio Provinciale per la trattazione di materie di comune interesse. In tali casi di norma gli oggetti trattati hanno carattere di mozioni o ordini del giorno, ma senza votazione.
- 4. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.

Art. 22 (ex Art. 20) - Pubblicità delle sedute

- 1. Il <u>Presidente</u> può predisporre adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.
- 2. Nell'aula consiliare sono attivati mezzi di sostegno alla divulgazione radiotelevisiva e/o telematica delle sedute secondo le modalità previste dagli articoli 52, 53,54,55 e 56 del presente regolamento.

TITOLO VI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 23 - Presidenza delle sedute

- 1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, così come è richiamato dall'articolo 10bis dello Statuto Comunale, procede alla nomina, nel proprio seno, di un Presidente con le seguenti modalità:
 - a) in prima votazione con la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente dovrà essere minimo dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti il consiglio comunale incluso il Sindaco;
 - b) qualora nella prima votazione l'Assemblea non riesca ad eleggere il proprio Presidente si procederà ad una seconda votazione dove la maggioranza necessaria per eleggere il Presidente dovrà essere minimo dei 2/3 (due terzi) dei componenti il consiglio comunale incluso il Sindaco;
- 2. Qualora nessun consigliere abbia riportato anche nella seconda votazione la maggioranza necessaria ad essere eletto Presidente, la seduta prosegue sotto la presidenza del Sindaco per ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Alla nomina del Presidente si provvederà, con la stessa maggioranza della seconda votazione (dovrà essere minimo dei 2/3 <due terzi> dei componenti il consiglio comunale incluso il Sindaco), nella seduta immediatamente successiva. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza, allora, si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo la sua elezione.
- 3. La votazione per la nomina di Presidente avviene mediante scrutinio segreto.
- 4. Con la medesima procedura si elegge il Vice Presidente, che viene scelto fra i Consiglieri dei gruppi di minoranza (e che sostituisce il Presidente in caso di assenza o

impedimento) solo nel caso in cui il Presidente sia stato eletto fra i Consiglieri del gruppo di maggioranza.

5. Sono presiedute dal Sindaco le sedute del Consiglio convocate per la convalida degli eletti e

per l'elezione del Presidente.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e infine, se anche quest'ultimo è assente o impedito, sono presiedute dal Sindaco

Art. 24 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ed esercita le funzioni previste dall'articolo 10bis dello Statuto Comunale e dal presente Regolamento.

2. Il Presidente provvede inoltre al funzionamento dell'assemblea consiliare ed in particolare:

a. forma l'ordine del giorno delle sedute, inserendo i punti richiesti dagli Uffici comunali,dal Sindaco, dalla Giunta e dai Consiglieri: nel caso ravvisi una radicale discordanza con le finalità perseguite dall'Ente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, dichiara l'inammissibilità delle proposte dandone comunicazione motivata al proponente;

b. garantisce il rispetto del calendario dei lavori e dei limiti temporali degli interventi previsti dal

presente regolamento;

c. dirige e modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine del giorno prestabilito e comunicato ai Consiglieri nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento;

d. concede e toglie la facoltà di parlare;

e. precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;

f. controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento;

g. ha facoltà di sospendere e/o sciogliere la seduta;

- h. esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
- 3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 25 - Revoca del Presidente

1. Per gravi e comprovati motivi il Presidente può essere revocato.

- 2. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in votazione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
- 3. În caso di dimissioni o di revoca del Presidente si procede alla nomina nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

TITOLO VII (ex CAPO IV - SEDUTE DEL CONSIGLIO) SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 26 - Apertura e chiusura della seduta

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta.

2. Le sedute consiliari non potranno, di norma, protrarsi oltre le ore 24 (ventiquattro) dello stesso giorno di convocazione.

3. Il Consiglio può decidere di continuare i lavori oltre il termine di cui al precedente comma 2 allo scopo di concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno che hanno particolare necessità ed urgenza.

4. In ogni caso, le sedute del Consiglio Comunale non potranno protrarsi decorsi 30 (trenta) minuti dalle ore 24 (ventiquattro) dello stesso giorno di convocazione, se non per completare la trattazione dell'argomento in discussione.

Art. 27 (ex Art. 30) - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

- 1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta viene comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
- 2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su motivata proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
- 3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere successivamente discussa al fine di trovare una posizione condivisa. Qualora la richiesta motivata di sospensione o rinvio trovi opposizione in Consiglio Comunale, la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in discussione ed approvata se accoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 4. Il Consiglio non può deliberare nè discutere su argomento non iscritto all'ordine del giorno.

Art. 28 (ex Art. 29 - Comportamento del pubblico) - Contegno del pubblico presente in aula

- 1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente. e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, devono restare in silenzio, tenere un comportamento corretto nei modi e negli atteggiamenti, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espressi dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- 3. Una parte dell'aula è riservata ai rappresentanti della stampa.
- 4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre l'allontanamento di tutti i disturbatori dall'aula. Quindi, ove gravi motivi d'ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
- 5. Tutti coloro che si trovano nella sala delle adunanze devono stare a capo scoperto.
- 6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.
- 7. La registrazione audio/video della seduta del Consiglio comunale, da parte del pubblico o della stampa, deve essere richiesta al Presidente e approvata a maggioranza dai Consiglieri presenti.

Art. 29 (ex Art. 28 - Ordine delle sedute. Sanzioni) - Divieto ai Consiglieri di turbare l'ordine

- 1. Se un membro del Consiglio turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
- 2. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

- 3. Se alla ripresa della seduta o dopo vari richiami il Consigliere persiste nella condotta scorretta, il Presidente lo invita a lasciare all'aula, ammonendo che in caso contrario potrebbe configurarsi il reato di interruzione di pubblico servizio.
- 4. Se un membro del Consiglio richiamato persiste nel suo comportamento, o se anche indipendentemente da precedenti richiami, un membro del Consiglio trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente lo fa accompagnare fuori dall'aula dalla forza pubblica.
- 5. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale.
- 6. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono esser revocati, sentite le spiegazioni del Consigliere.

Art. 30 (ex Art. 21) - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Sedute in forma pubblica

- 1.a Le sedute del Consiglio comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica.
- 1.b Nel corso delle sedute che si svolgono in forma pubblica i lavori del Consiglio sono, di norma, oggetto di registrazione audio, effettuata mediante apparecchiature facenti parte degli impianti tecnologici a servizio della sala consiliare, utilizzate e controllate dal personale addetto all'assistenza dell'organo.
- 1.c La registrazione audio delle sedute costituisce materiale d'archivio ed è assoggettata al procedimento di accesso dei documenti pubblici. Il Consiglio comunale, può disporre la diffusione integrale o parziale delle registrazioni audiovisive tramite emittenti tv, siti internet o altri mezzi di comunicazione.

2. Sedute in forma riservata

- 2.a Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
- 2.b La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Presidente, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 4, il Consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
- 3.c Durante la seduta riservata, il pubblico non è ammesso in aula. Le persone estranee al Consiglio, se presenti, vengono fatte allontanare. Ogni tipo di ripresa e registrazione audio video viene disattivata. Può restare in aula, oltre al segretario comunale, il personale addetto all'assistenza dell'organo, vincolato al segreto d'ufficio.

3. Adunanze aperte

- 3.a Quando motivi d'interesse della Comunità lo rendano necessario, il Presidente, sentito la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in altro luogo del territorio comunale.
- 3.b Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti non facenti parte del Consiglio.
- 3.c Nelle adunanze aperte il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente e gestisce anche interventi alle persone invitate.
- 3.d Durante le adunanze del Consiglio Comunale in modalità aperta, il Presidente può dare la parola anche ai cittadini presenti, per interventi di durata non superiore a cinque minuti ad intervento.
- 3.e Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni e/o assunti impegni di spesa a carico del Comune.
- 3.f Il Presidente può sospendere o terminare la seduta in forma aperta in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio qualora vengano meno le condizioni per un dibattito ordinato e sereno. In questo caso si applica quanto previsto dal precedente articolo 28.

- 4. Il Presidente, informati i capi gruppo, può autorizzare l'audizione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.
- 5. Alla divulgazione dei lavori del Consiglio provvede l'amministrazione comunale, sia attivando i propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso e collaborazione agli organi di informazione. L'esercizio del diritto di cronaca e l'effettuazione di riprese audiovisive dei lavori consiliari non deve tuttavia creare turbativa, ostacolare né condizionare in alcun modo i lavori del Consiglio. A tale scopo la sala consiliare è dotata di attrezzature e spazi da adibire alla stampa, separati dall'area a disposizione dei Consiglieri.
- 6. Durante la seduta, i membri del Consiglio parlano dopo averne ottenuta facoltà dal Presidente.

Art. 31 (ex Art. 22) - Validità delle sedute

- 1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune oltre al Sindaco; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, la seduta è valida se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
- 2. Il Presidente dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
- 3. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente può dichiarare deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra adunanza.
- 4. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.
- 5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto volontariamente, quelli che debbono astenersi obbligatoriamente e coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione sono computati come presenti ai fini della validità della seduta. Non si computano fra i presenti quelli che escono dalla sala prima della votazione.
- 6. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni affare iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale. La seduta che segue ad una prima iniziatasi con numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
- 7. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione contenente il giorno e l'ora, deve essere effettuata nei modi previsti per la prima convocazione. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta.
- 8. Trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta dal Presidente, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere di "prima convocazione" e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Art. 32 (ex Art. 23) - Deposito delle proposte

1. Nessuna proposta avente contenuto amministrativo può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata:

- almeno 5 (cinque) giorni prima per le sedute ordinarie;
- almeno 3 (tre) giorni prima per le sedute straordinarie;
- almeno 24 (ventiquattro) ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Art. 33 (ex Art. 24) - Validità delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri votanti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.
- 2. In caso di parità di voti la proposta rimane non adottata e può essere reiscritta all'ordine del giorno di un'altra seduta consiliare con conseguente nuova discussione e nuova votazione.

Art. 34 (ex Art. 25) – Determinazione della maggioranza dei votanti

- 1. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si ricomprendono per determinare la maggioranza dei votanti.
- 2. Non si computano fra i votanti sia in occasione di votazioni palesi che segrete coloro che dichiarano di astenersi volontariamente e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente. Non si computano neppure fra i votanti coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione.

Art. 35 (ex Art. 26) - Verifica del numero legale

- 1. La presenza del numero legale è presunta.
- 2. Ciascun membro del Consiglio può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
- 3. Constatata la mancanza del numero legale, il Presidente deve dichiarare chiusa la seduta.

Art. 36 (ex Art. 27) - Verbale delle sedute

- 1. Di ogni seduta pubblica è redatto processo verbale.
- 2. Il processo verbale della seduta è steso dal segretario comunale. In esso vengono riportati: la proposta di deliberazione, il nominativo degli intervenuti e l'esito delle votazioni. Il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri comunali hanno la facoltà di far riportare gli interventi o dettandoli o, se già scritti, allegandoli al verbale. Agli atti dell'ufficio di segreteria viene, inoltre, conservato l'originale della registrazione audio della seduta, se correttamente registrata, dove sono registrati tutti gli interventi.
- 3. Della materiale verbalizzazione, pur in presenza del segretario comunale, può essere incaricato il vice segretario o altro impiegato appartenente alla segreteria o ad altro ufficio amministrativo del comune.
- 4. Responsabile della verbalizzazione, rimane sempre il segretario comunale, che sottoscrive il verbale insieme con chi presiede l'adunanza, attribuendo con la sua firma l'autenticità all'atto.
- 5. Nei casi in cui possa sussistere conflitto di interessi a carico del segretario, il Consiglio comunale designa un Consigliere alla funzione di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sull'argomento e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
- 6. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del Consiglio che presentano proposte o fanno interventi.

Art. 37 (ex Art. 31) - Ordine e disciplina degli interventi

- 1. I Consiglieri chiedono la parola al Presidente.
- 2. La durata di ogni intervento dei capi gruppo non può superare i 10 (dieci) minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per singoli argomenti. I singoli Consiglieri possono intervenire per 5 (cinque) minuti.

- 3. Gli oratori parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente.
- 4. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola.
- 5. Nessun membro del Consiglio può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di 3 (tre) minuti.

Art. 38 (ex Art. 32) - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse. Il membro del Consiglio che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.

Art. 39 (ex Art. 33) - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre 5 (cinque) minuti ciascuno. Il Presidente, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Art. 40 (ex Art. 34) - Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione, possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
- 2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
- 3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Art. 41 (ex Art. 35) - Presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione

- 1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun membro del Consiglio, emendamenti concernenti l'argomento in discussione. Gli emendamenti devono essere corredati dei pareri (regolarità tecnica, copertura finanziaria, regolarità contabile) di cui all'art. 49 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali, da richiedersi il giorno precedente la seduta del Consiglio comunale.
- 2. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
- 3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro membro del Consiglio può farlo proprio.
- 4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti.
- 5. Gli emendamenti e in generale le modifiche a provvedimenti soggetti all'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. presentati nel corso della seduta, possono essere posti in votazione solo se è presente il competente dirigente/responsabile di servizio che rende il proprio parere sulla regolarità tecnica o, in tal senso, si esprime il segretario comunale nel limite delle proprie competenze.

Art. 42 (ex Art. 36) - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

- 1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà ad ogni membro del Consiglio di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
- 2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente.
- 3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli membri del Consiglio che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi, viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

Art. 43 (ex Art. 37) - Richiesta di votazione per parti separate

- 1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
- 2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni membro del Consiglio: sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
- 3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Art. 44 (ex Art. 38) - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

- 1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Consiglio, con istanza sottoscritta da almeno un terzo dei membri, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
- 2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 46; successivamente, la richiesta viene posta in votazione senza discussione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 46.

 46 ex40

Art. 45 (ex Art. 39) - Chiusura della discussione

- 1. Nel corso della discussione il Presidente, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di iscriversi a parlare.
- 2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun membro del Consiglio sia più iscritto a parlare.

Art. 46 (ex Art. 40) - Dichiarazione di voto e votazione

- 1. Chiusa la discussione un solo membro del Consiglio per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti, salvo che non sia diversamente disposto dal Consiglio per singoli argomenti. La dichiarazione di voto non è ammessa per i provvedimenti che devono adottarsi senza discussione o che possono essere preceduti da interventi limitati.
- 2. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi del precedente art.41, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a 3 (tre) minuti.
- 3. Qualora uno o più membri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, questi hanno diritto di intervenire precisando

la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a 3 (tre) minuti.

- 4. Ultimate tutte le dichiarazioni di voto, il relatore può intervenire per precisazioni finali, qualora lo ritenga necessario. Tale intervento non può avere durata superiore a 5 (cinque) minuti.
- 5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
- 6. La votazione si fa prima sugli emendamenti in ordine di presentazione e poi sulla proposta principale.

41 ex35

Art. 47 (ex Art. 41) - Modi di votazione

- 1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
- 2. Prima di procedere alla votazione il Presidente illustra le modalità di espressione del voto.

Art. 48 (ex Art. 42) - Votazione per alzata di mano

- 1. Il Consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
- 2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal Presidente, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del Consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Art. 49 (ex Art. 43) - Votazione per appello nominale

- 1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
- 2. Detta votazione si effettua quando è prevista dallo statuto e quando è richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei Consiglieri presenti. Tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
- 3. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" e del "no". Il segretario comunale fa l'appello ed annota i voti.
- 4. Nella votazione per chiamata, l'appello è per ordine alfabetico.
- 5. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei membri del Consiglio che non hanno risposto al primo appello.
- 6. Il segretario comunale comunica i voti al Presidente che ne proclama il risultato.

Art. 50 (ex Art. 44) - Votazione a scrutinio segreto

- 1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
- 2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede e con l'assistenza di tre scrutatori.
- 3. Compiuta la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne proclama il risultato.
- 4. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporne l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri del Consiglio che erano presenti allo scrutinio precedente.

Art. 51 (ex Art. 45) - Astensione obbligatoria

1. I membri del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani

urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al segretario comunale e a chi lo sostituisce. In questo caso le funzioni del segretario, quando non sia presente il vice segretario, sono assunte da un membro del Consiglio.

TITOLO VIII

DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E DELLO STREAMING

Art. 52 - Videoriprese, streaming e loro modalità

- 1. Il Comune di Curtatone attribuisce alla diffusione attraverso web, streaming e/o televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
- 2. Il presente titolo disciplina il servizio di ripresa e diffusione a mezzo web e/o trasmissione televisiva delle riunioni di Consiglio Comunale, effettuata direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.
- 3. Le norme del presente titolo integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e al diritto d'accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 53 - Modalità delle riprese ed autorizzazione all'effettuazione di riprese audio e video

1. Modalità delle riprese:

- a. Le riprese vengono effettuate in modo automatico attraverso telecamera fissa, diretta esclusivamente verso l'assemblea consiliare con esclusione della zona riservata al pubblico nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa sulla privacy.
- b. La trasmissione audio e video del Consiglio Comunale è accessibile mediante apposite pagine/up/link dl sito istituzionale del Comune di Curtatone.

2. Autorizzazione all'effettuazione di riprese e video

- I. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, di volta in volta, richiedere preventiva autorizzazione al Presidente del Consiglio Comunale.
- II. L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa di trattamento dei dati, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
- III. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, eseguita con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo, nelle medesime adunanze.
- Sono fatte salve le riprese da parte di emittenti televisive e giornalisti nell'ambito del diritto di cronaca.

Art. 54 - Tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o

- oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine raziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
- 2. Parimenti sono vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme con quelli sensibili, rilevino a fini della categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale. In particolare, come già anticipato anche dall'articolo 30, punto 3.c, il divieto di riprese audiovisive è assoluto durante lo svolgimento della seduta consiliare in forma riservata.
- 3. Nel caso in cui non sia stato possibile interrompere tempestivamente la ripresa, alle predette disposizioni verrà data attuazione in sede di montaggio e editing delle riprese.

Art. 55 - Modalità di pubblicazione e diffusione

- 1. Le registrazioni delle sedute consiliari verranno elaborate a cura del servizio informatico dell'Ente, per essere pubblicate attraverso un sistema di streaming sul portale comunale.
- 2. Il servizio informatico dell'Ente provvederà altresì all'archiviazione in forma digitale di tutte le riprese video, garantendone la conservazione.
- 3. Per le sedute consiliari non più disponibili sul sito internet istituzionale, sarà possibile chiederne copia su supporto informatico, previa specifica richiesta al Comune e pagamento dei relativi diritti.

Art. 56 - limiti di trasmissione e commercializzazione

- 1. La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
- 2. E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate, perché in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione come ad esempio telegiornali e notiziari.
- 3. I soggetti autorizzati che violino il principio d'imparzialità sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini non saranno più ammessi a effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
- 4. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 57 - Interviste

1. Durante le sedute consiliari, gli Amministratori e i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio dei lavori.

TITOLO IX (ex CAPO V)

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 58 (ex Art. 46) - Contenuto e forma delle interrogazioni

- 1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco od alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato.
- 2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
- 3. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. A tale interrogazione sarà data risposta entro 30 (trenta) giorni in Consiglio comunale o nel al primo Consiglio utile.

4. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata durante la seduta. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al <u>Presidente</u> e ne dà lettura in Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

Art. 59 (ex Art. 47) - Contenuto e forma delle interpellanze

- 1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base al quale sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari; può contenere la richiesta al Sindaco o alla Giunta, di precisare al Consiglio gli intendimenti con i quali l'amministrazione si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
- 2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 60 (ex Art. 48) - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

- 1. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte conclusiva della seduta pubblica; prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
- 2. Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
- 3. Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal proponente. Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, la lettura spetta al primo firmatario. Il Sindaco può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'assessore delegato. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla giunta, può presentare successivamente una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno (O.d.G.) della prima seduta consiliare utile. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
- 4. Può replicare all'interrogazione solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Nel caso sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 5. Può replicare all'interpellanza solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 (cinque) minuti.
- 6. Nel caso sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore competente.

Art. 61 (ex Art. 49) - Contenuto e forma delle mozioni

- 1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio comunale. Deve essere presentata per iscritto e può essere presentata da ogni Consigliere. Contiene la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
- 2. La mozione ha lo scopo di far formulare al Consiglio un voto attraverso il quale impegna l'amministrazione, Consiglio, Sindaco, Giunta, a prendere posizione sui criteri seguiti o da seguire nella trattazione di determinati argomenti. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il <u>Presidente</u>, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne

fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'O.d.G. della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le

norme generali e del presente Regolamento.

4. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere l'osservanza della legge e del presente regolamento nel modo di presentare, discutere e votare una deliberazione. Il <u>Presidente</u> decide se il richiamo sia giustificato e da accogliere.

Art. 62 (ex Art. 50) - Ordini del giorno

- 1. Gli Ordini del giorno (O.d.G.) consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni d'interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali ed internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
- 2. Sono presentati, per iscritto al Presidente, almeno 3 (tre) giorni prima della seduta. Sono trattati in seduta pubblica, prima delle interrogazioni ed interpellanze.
- 3. Per fatti sopravvenuti dopo la convocazione possono essere presentati O.d.G., sempre per iscritto e dopo l'approvazione favorevole della conferenza dei capi gruppo, all'inizio della seduta.
- 4. Il Consigliere proponente legge l'O.d.G. e lo illustra per non più di 5 (cinque) minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un assessore per precisare la posizione della giunta e le risultanze emerse nella riunione della conferenza dei capigruppo. Possono intervenire non più di un Consigliere per ogni gruppo e ciascuno per un massimo di 5 (cinque) minuti. A conclusione della discussione, l'O.d.G. viene posto in votazione.
- 5. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di divulgazione degli O.d.G. approvati.
- 6. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.